

COVID PROROGATA VALIDITÀ CARTA DI IDENTITÀ IN SCADENZA

Lo ha predisposto il Ministero dell'Interno. La proroga è fissata al **31 dicembre 2020**. Nell'ambito delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, il Ministero dell'Interno con circolare n. 8/2020 del 28 luglio u.s., concernente l'oggetto, ha fatto seguito alla circolare n. 5/2020 – partecipata alle SS.LL. con prefettura n. 26509 del 1° aprile u.s. – concernente le disposizioni di cui all'art. 104 del decreto legge n.18 del **17 marzo 2020**, con il quale è stata prevista la *"Proroga della validità dei documenti di riconoscimento e di identità di cui all'articolo 1, comma 1, lettere c), d) ed e), del decreto del Presidente della Repubblica **28 dicembre 2000**, n. 445, rilasciati da amministrazioni pubbliche, scaduti o in scadenza successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto è prorogata al **31 agosto 2020**. La validità ai fini dell'espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento"*.

A tal riguardo, si evidenzia che il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, entrato in vigore il 19 luglio 2020, all'art. 157, comma 7 ter, ha previsto che "All'articolo 104, comma 1, del decreto-legge **17 marzo 2020**, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge **24 aprile 2020**, n. 27, le parole: «**31 agosto 2020**» sono sostituite dalle seguenti: «**31 dicembre 2020**».

Nel richiamare le indicazioni già fornite con la circolare n. 5/2020 sopraccitata, **si evidenzia che la norma in esame dispone, tra l'altro, la proroga al **31 dicembre 2020** della validità delle carte d'identità scadute**, mentre rimane limitata alla data di scadenza del documento la validità ai fini dell'espatrio.